



COMUNE DI LENNA

Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02/01/2026

**OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE EQ)**

IL VICESINDACO

PREMesso CHE il Sindaco del Comune di Lenna risulta temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ai sensi del quale il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, esercitandone tutte le funzioni;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 del comparto Funzioni Locali, in particolare:

- gli artt. 16 e seguenti del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di EQ (già posizione organizzativa);
- l'art. 17 del Contratto disciplina il trattamento economico accessorio del personale titolare di incarichi di EQ;
- l'art. 19 del citato CCNL, al comma 1, prevede che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari degli incarichi di EQ, secondo le regole generali previste dall'art.18;

CONSIDERATO che

- il Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- il vigente assetto organizzativo dell'Ente attribuisce le funzioni apicali e di direzione delle strutture organizzative a personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- il CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal CCNL 21 maggio 2018 e come confermato dalle successive tornate contrattuali, ha introdotto l'istituto degli incarichi di Elevata Qualificazione, in sostituzione delle posizioni organizzative;
- ai sensi dell'art. 19 del CCNL, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari di incarichi di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO CHE

- la struttura organizzativa dell'Ente si articola nelle Aree: Amministrativa – Finanziaria – Tecnica;
- le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria sono state svolte fino al 31.12.2025 dal rag. Rocco Palazzi;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 16/05/2025 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Lenna e il Comune di Costa Serina per l'utilizzo congiunto del dipendente Rocco Palazzi – Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

ATTESO che il CCNL prevede che, il dipendente appartenente all'area dei Funzionari, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla retribuzione di posizione e di risultato, nella misura indicata all'art.17, nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo. Per gli incarichi di che trattasi, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art.18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di conferire l'incarico di Elevata Qualificazione al soggetto individuato, tenendo conto, ai sensi di CCNL, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere;

DECRETA

1. **DI ATTRIBUIRE** la responsabilità dell'Area Finanziaria, con la connessa titolarità dell'incarico di EQ, e la competenza ad assumere gli atti gestionali di cui agli artt.107 e 109 del TUEL, al rag. PALAZZI ROCCO, con riconoscimento di una retribuzione di posizione nella misura annua lorda di euro 6.000,00, da rapportarsi ai mesi di durata dell'incarico, oltre alla retribuzione di risultato nel limite massimo del 15% della retribuzione di posizione;
2. **DI STABILIRE** che l'incarico di cui al presente provvedimento è conferito con decorrenza dall'01.01.2026 e fino al 31.12.2026;
3. **DI DARE ATTO** che il dipendente in parola dovrà rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, che,

ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

4. **DI REGOLAMENTARE** la sostituzione della Responsabile di Area al fine di garantire, in caso di assenza o impedimento temporaneo degli stessi, la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente, con la figura del Segretario Comunale così come previsto dall'art. 32 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
5. **DI NOTIFICARE** il presente atto alla dipendente interessata ed al Segretario Comunale;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line;
7. **DI PUBBLICARE**, in elenco, il presente provvedimento nel portale *"Amministrazione trasparente, sottosezione - personale, sottosezione - posizioni organizzative"*.

Il Vicesindaco
Rudi Calegari